

COMUNE DI FONDI

PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 64..... del 27/9/95..... UFFICIO DI RAGIONERIA VISTO per l'IMPEGNO IL RAGIONIERE MUNICIPALE Fondi, li.....

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanzastra..... ordinaria diI^a..... convocazione - sedutapubblica.....

OGGETTO: Regolamento raccolta funghi -

L' anno millenovecento novantacinque addì ventisette.....

del mese di settembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1) Sindaco Onoratino Orticello | | 26) Sposito Stefano | A |
| 2) Fiore Giorgio | | 27) Marrocco Egidio | A |
| 3) De Santis Onorato | A | 28) Biasillo Onorato | |
| 4) Forte Antonio | | 29) Palazzo Virginio | |
| 5) Venditti Mario | | 30) Mazzarrino Onorato | A |
| 6) Marcucci Claudio | | 31) Russiniello Francesco | |
| 7) Fiorillo Anna Maria | | | |
| 8) Cataldi Vincenzo | | | |
| 9) di Fazio Paolo | | | |
| 10) Cima Maurizio Vincenzo | | | |
| 11) Corina Andrea | A | | |
| 12) Peppe Luciano | | | |
| 13) Carnevale Marco | | | |
| 14) Turchetta Egidio | | | |
| 15) Addessi Silvano | A | | |
| 16) Caporiccio Angelo | | | |
| 17) Parisella Augusto | | | |
| 18) Maschietto Beniamino | | | |
| 19) Talocco Rosario | | | |
| 20) Addessi Giuseppe | | | |
| 21) Leone Oronzo | | | |
| 22) Capasso Ettore | | | |
| 23) Di Manno Onorato | | | |
| 24) Martellucci Franco | | | |
| 25) Giardino Paolo | | | |

Presenti n° 24 + Sindaco - Assessori presenti: Izzi, Venditti, Cataldi
Fiore, Carroccia

Assiste il Segretario Generale Sig.
Marino Martino
Fiore Giorgio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
/dsm
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

Fiore.....Giorgio.....

Giorgio Fiore

IL CONSIGLIERE ANZIANO
ANTONIO FORTE

Antonio Forte

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Marino Martino

Marino Martino


Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal 19 OTT. 1995

al 3 NOV. 1995 con senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì

LM



IL SEGRETARIO GENERALE

**REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA**

VISTO:

N.O.

Seduta del 31-10-1995

Verbale N. 137

Latina, li 31-10-1995

PR.
IL SEGRETARIO

F. Co. Cecchiarelli

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge del 27/12/1977 n°984;

Vista la legge regionale dell'11/9/1989 n°58;

Vista la legge regionale del 5/4/1988 n°18;

Ritenuto giusto e doveroso disciplinare la raccolta dei funghi, degli asparagi selvaggi, delle more di rovo e dei molluschi nell'interesse del raccoglitore e della collettività sempre e comunque in sintonia con le norme legislative vigenti in materia;

Visti i pareri ai sensi dell'art.53 legge 142/90:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole. F.to dott.ssa M.I.Parisella;
- il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole. F.to dott. Marino Martino;

Per alzata di mano all'unanimità;

D E L I B E R A

- di approvare il Regolamento per la disciplina e la raccolta dei funghi epigei, degli asparagi selvaggi, delle more di rovo e dei molluschi nel territorio del Comune di Fondi, regolamento che, formato da 16 articoli, come allegato "A", fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- dare mandato all'ufficio commercio di provvedere a quanto previsto dall'art.4 del Regolamento (rilascio del tesserino) previa dimostrazione da parte del richiedente, della propria residenza e della ricevuta del corrispettivo dovuto;
- di approvare l'art.4 del Regolamento in oggetto inerente la determinazione delle tariffe:

tesserino annuo residente L. 10.000 -
" " non residente L.100.000 -

COMUNE DI FONDI
 Prot. N. 115.183 arrivato li 31 OTT. 1995
 Cat. Classe Fasc.

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO INQUADANTI
 DEGLI ENTI LOCALI
 SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

Prot. n. 3187
 FR N. 91140

31 OTT. 1995
 Lettera N.

Al Sig. SINDACO del Comune
 di Fondi
 Al Sig. PRESIDENTE
 del

PROCURA Pronuncia di legittimità.

Si comunica che questo Comitato, nella seduta del 31 OTT. 1995
 verbale n. 137 - decisione n. 2 in sede di esame dell'atto di
 C.C. n. 64 del 27-6-95 avente per oggetto
Regolamento recante funzioni

non ha riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli effetti
 dell'art. 46 - quinto comma, della legge 48 giugno 1990, n. 142,
 sull'atto stesso.

IL PRESIDENTE

- Dr. Nello Crocchiarelli -

[Handwritten signature]



Comitato Provinciale Regione Lazio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI,
DEGLI ASPARAGI SELVATICI, DELLE MORE DI ROVO, DEI MOLLUSCHI
ESISTENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONDI.

ART. 1

Il presente Regolamento detta le norme per disciplinare la raccolta dei funghi, siano essi o no commestibili, degli asparagi selvatici, delle more di rovo, nonché dei molluschi (lumache), nel territorio del Comune di Fondi, in conformità alle norme contenute nelle leggi regionali n.58 dell'11.9.1989, n.18 del 5.4.1988 e al R.D. n.332 del 26.2.1928 e nel quadro degli indirizzi programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle risorse naturali.

Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale, sia sui terreni di proprietà del Comune e di altri Enti Pubblici e sia sui terreni di proprietà di privati, con le specificazioni e limitazioni indicate nei successivi articoli.

ART. 2

Nel territorio del Comune di Fondi è consentita la raccolta dei funghi soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a Kg.3 (tre) per persona. E' consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti per:

- gli asparagi selvatici Kg.1,000
- more di rovo Kg.1,000.

E' consentita anche la raccolta giornaliera individuale dei molluschi entro i limiti di Kg.2 nel solo periodo di non riproduzione.

La ricerca e la raccolta di detti prodotti è consentita purché si sia in possesso di apposito tesserino di identità, rilasciato ai sensi dell'art.5 della legge n.752 del 16.12.1985.

ART. 3

Il Comune può autorizzare, di volta in volta, la raccolta giornaliera di funghi di due esemplari per persona di ciascuna specie, anche di quelli non commestibili, esclusivamente per scopi scientifici o didattici.

ART. 4

Per l'attività di raccolta, eccetto quella di cui all'art. 3, l'interessato deve munirsi di un apposito tesserino nominativo con foto, che verrà rilasciato dal Comune di Fondi al prezzo di Lire 10.000 (diecimila) per i residenti, al prezzo di Lire 100.000 (centomila) per i non residenti, con validità di un anno a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile per tre anni. Detto tesserino viene rilasciato presso il Comune ed è obbligatorio per i richiedenti che hanno compiuto i 14 anni. Coloro che non hanno compiuto i 14 anni possono accompagnarsi ad uno dei propri genitori oppure a chi esercita su di loro la patria potestà, fermo restando l'obbligo di non poter concorrere all'ammontare della quantità dei prodotti ammessa per la sola persona munita di tesserino valido.

ART. 5

L'attività di raccolta di cui al presente Regolamento è riservata a tutti i cittadini muniti di tesserino valido rilasciato dal Comune di Fondi, di cui all'art. 4, con le eccezioni di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento.

ART. 6

Le norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 non si applicano al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore diretto del fondo ed al loro nucleo familiare, composto da coniuge, figli, ascen-

denti, e dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, anche se non residenti nel Comune di Fondi, nell'ambito dei terreni di loro proprietà o dei quali hanno l'usufrutto o il possesso.

I soggetti interessati all'atto di una eventuale verifica e contestazione devono dimostrare, con documenti idonei, il diritto alla deroga delle norme di cui agli artt. 3, 4, 5.

ART. 7

I contenitori usati per i funghi raccolti debbono essere forati. E' comunque sempre vietato l'uso di buste di plastica durante la raccolta dei prodotti naturali di cui al precedente articolo 2.

Il fungo raccolto deve essere pulito sul posto ed é vietato per la raccolta l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo stato Humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate nel precedente articolo 2.

E' altresì vietato calpestare, danneggiare e distruggere qualsiasi specie di funghi, anche quelli non commestibili, nonché occultare le aree di crescita con sassi, sterpaglie o altro materiale. Parimenti é vietato estirpare, tagliare o danneggiare piante di more di asparagi o parti di esse.

ART. 8

E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco di cui all'art. 2 prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante. Il divieto di cui sopra non si applica ai soggetti elencati al precedente art. 6.

ART. 9

I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo del fondo

possono riservarsi la raccolta dei prodotti di cui all'art.2 sul fondo stesso con l'apposizione di cartelli indicatori. I cartelli recanti la scritta: "Raccolta riservata di funghi, more, asparagi e molluschi" devono essere apposti ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50 lungo il confine del terreno, ad una distanza l'uno dall'altro, tale che siano visibili i due contigui. I cartelli devono essere collocati su pali o sostegni morti.

ART. 10

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento é affidata agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili Urbani del Comune di Fondi, alle Guardie Venatorie Provinciali, nonché alle Guardie giurate volontarie autorizzate nel servizio di sorveglianza ecologica.

Tra i turni di servizio dei Vigili Urbani del Comune di Fondi dovrà essere inserito quello di pattugliamento e vigilanza nelle zone di S.Arcangelo, di Valle Rotonda, di Pianara, di Monte Latiglia, di Sant'Angelo, di il Vallaneto, di S.Raffaele e di Monte Calvo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

ART. 11

Ai sensi delle leggi regionali innanzi citate ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento relativa alla raccolta dei funghi, degli asparagi selvaggi e delle more di rovo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da £.100.000 a £.500.00.

Parimenti ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento relativa alla raccolta dei molluschi comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da £.70.000 a £.170.000. Tutto previa confisca del prodotto. Resta fermo

l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti.

Nel caso di raccolta su fondi con riserva di raccolta i pro= dotti confiscati vengono riconsegnati ai titolari dei fondi.

ART. 12

Per violazioni delle norme del presente Regolamento é ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obblighi, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi é stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, come previsto nell'art.16 della legge n.689 del 24.11.1901.

ART.13

Gli agenti incaricati dell'osservanza del presente Regolamento, prima di invitare i presunti trasgressori a consentire l'ispezione dei contenitori e veicoli al fine di accertare eventuali infrazioni al Regolamento medesimo, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo l'apposito cartellino di riconoscimento. Qualora dall'ispezione dovessero risultare infrazioni, gli agenti incaricati dell'osservanza del Regolamento, ne fanno immediata contestazione, redigendo apposito processo verbale, il quale oltre a contenere le complete generalità del presunto trasgressore, rilevabili da un documento d'identità che lo stesso é tenuto ad esibire a richiesta dell'agente accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni e controdeduzioni. Qualora la contestazione verta sul peso ed il presunto trasgress=

sore non convenga sulla stima dell'agente accertatore, il controllo sarà eseguito su apposita bilancia punzonata. La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale invito di consentire l'ispezione di contenitori e veicoli. Della circostanza viene fatta esplicita menzione nel processo verbale.

ART. 14

I verbali dovranno essere compilati in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore e devono essere datati e firmati dal verbalizzante. Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore. Ove la consegna non sia possibile, il verbale deve essere notificato, ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile, a cura del comune. Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del verbale, viene fatta menzione, di tale circostanza nel verbale stesso.

ART. 15

Per l'applicazione del presente Regolamento è previsto l'istituzione nel bilancio preventivo annuale del Comune di Fondi del capitolo: "difesa e conservazione della flora e della fauna nel territorio di Fondi".

ART. 16

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alle ulteriori specifiche norme contenute nelle leggi della Regione Lazio n. 58 dell'11.9.1989 e n. 18 del 05/04/1988.